

# INAIL – Circolare n. 17 del 22 marzo 2005

**Organo:** DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

**Documento:** Circolare n. 17 del 22 marzo 2005.

**Oggetto:** Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale e settore agricolo.  
Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2004.

---

## Quadro Normativo

- **D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. nn. 76-80-85-116-124-218-223-235".
- **D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968:** criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
- **Legge n. 780 del 27 dicembre 1975:** "Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale".
- **Legge n. 251 del 10 maggio 1982:** "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."
- **Circolare n. 24 del 12 maggio 1982:** "Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981 n 791 recante disposizioni in materia previdenziale.
- **Circolare n. 41 dell'11 luglio 1985:** "Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile".
- **Circolare n. 56 del 6 novembre 1991:** "Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991"
- **Legge n. 243 del 19 luglio 1993:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica".
- **Delibera del Commissario straordinario n. 464 del 21 giugno 2004:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria ed agricoltura con decorrenza 1° gennaio 2004"
- **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 ottobre 2004:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto con decorrenza 1° gennaio 2004 per il settore industriale " (G.U. n. 281 del 30 novembre 2004) <sup>1</sup>.
- **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 ottobre 2004:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto con decorrenza 1° gennaio 2004 per il settore agricolo" (G.U. n. 281 del 30 novembre 2004) <sup>2</sup>.

## Premessa

Sulla base dei decreti ministeriali citati nel Quadro Normativo, è stata approvata<sup>3</sup> la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale da applicare **a decorrere dal 1° gennaio 2004**.

Di conseguenza, con la presente circolare vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla **prima liquidazione delle prestazioni**, alla **riliquidazione delle prestazioni in corso**, nonché gli **indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione**.

## LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

### RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE

Nel **settore industriale**, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro **58,86<sup>4</sup>**.

Nel **settore agricolo**, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro **18.655,01<sup>5</sup>**

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le **misure retributive** di seguito indicate.

#### Calcolo delle rendite nel settore industriale

Retribuzione annua minima	Euro <b>12.360,60</b>
Retribuzione annua massima	Euro <b>22.955,40</b>

#### Calcolo delle rendite nel settore agricolo

Lavoratori subordinati a <b>tempo determinato</b>	Su retribuzione annua convenzionale	Euro <b>18.655,01</b>
Lavoratori subordinati a <b>tempo indeterminato</b>	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:	
	<b>minimo</b>	Euro <b>12.360,60</b>
	<b>massimo</b>	Euro <b>22.955,40</b>
Lavoratori <b>autonomi</b>	Su retribuzione annua convenzionale	Euro <b>12.360,60<sup>6</sup></b>

## ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

### Calcolo dell'assegno nei settori industriale e agricolo <sup>7</sup>

L'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di Euro **1630,73**.

## INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a <b>tempo determinato</b>	Su retribuzione giornaliera fissata annualmente per Provincia <sup>8</sup>	
Lavoratori subordinati a <b>tempo indeterminato</b>	Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di	Euro <b>34,70<sup>9</sup></b>
Lavoratori <b>autonomi</b>	Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale:	Euro <b>39,00<sup>10</sup></b>

## RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni<sup>11</sup>, secondo i seguenti criteri.

## RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

### Settore industriale

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono quelli di seguito indicati<sup>12</sup>:

Per l'anno 2002 e precedenti:	<b>1,0209</b>
Per l'anno 2003	<b>1,0000</b>

### Settore agricolo

La riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a <b>tempo determinato</b>	Su retribuzione annua convenzionale	Euro <b>18.655,01</b> <sup>13</sup>
Lavoratori subordinati a <b>tempo indeterminato</b> : rendite con decorrenza <b>dal 1° gennaio 1982</b>	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: <b>minimo</b> <b>massimo</b>	Euro <b>12.360,60</b> Euro <b>22.955,40</b>
Lavoratori subordinati a <b>tempo indeterminato</b> : rendite con decorrenza <b>anteriore al 1° gennaio 1982</b>	Su retribuzione annua convenzionale	Euro <b>18.655,01</b>
Lavoratori <b>autonomi</b> : rendite con decorrenza <b>anteriore al 1° giugno 1993</b>	Su retribuzione annua convenzionale	Euro <b>18.655,01</b>
Lavoratori <b>autonomi</b> : rendite <b>con decorrenza dal 1° giugno 1993</b>	Su retribuzione minimale del settore industriale	Euro <b>12.360,60</b> <sup>14</sup>

## INTEGRAZIONE RENDITA

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2004 non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (15 gennaio 2005), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

### ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed ammonta ad Euro **406,99**<sup>15</sup>.

### ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Gli importi degli assegni continuativi<sup>16</sup> vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

INABILITÀ (%)	SETTORE INDUSTRIALE	SETTORE AGRICOLO
Da 50 a 59	Euro 228,43	Euro 286,09
Da 60 a 69	Euro 320,47	Euro 399,21

Da 80 a 89	Euro 594,94	Euro 685,33
Da 90 a 100	Euro 916,54	Euro 971,44
Da 100 + a.p.c.	Euro 1.324,08	Euro 1.378,42

## INDIRIZZI OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE

Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:

- le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata<sup>17</sup>;
- gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale", che al 1° gennaio 2004 dovranno essere adeguati<sup>18</sup> alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi<sup>19</sup>;
- le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni:

- liquidazioni particolari
- rendite cessate successivamente al 1° gennaio 2004
- rendite unificate.

Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2003, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole<sup>20</sup>.

In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° gennaio 2004, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già acquisite.

Le Unità operative dovranno raffrontare le due retribuzioni e, qualora risulti più favorevole la retribuzione della rendita pregressa, dovranno comunicare quest'ultima secondo le modalità tuttora vigenti per la gestione meccanizzata delle rendite<sup>21</sup>.

## INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni invierà un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni regionali, alla Direzione provinciale di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta, che lo distribuiranno alle dipendenti Unità operative.

## COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc..

Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, **entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati**, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione ed aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

## AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE

Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° gennaio 2004.

Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 31 dicembre 2003.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali dovranno chiedere il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alla conclusioni già rese.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio CASTRO

**Allegati n. 3.**

---

**1. Allegato 1.**

**2. Allegato 2.**

**3.** Delibera del Commissario straordinario n. 464/2004

**4.** Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2004

**5.** Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2004

**6.** Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria

**7.** Testo Unico, artt. 85 e 223; Legge n. 251 del 10 maggio 1982, artt. 7 e 8

**8.** D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968

**9.** Legge n. 54/1982 e Circolare Inail n. 24/1982

**10.** Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d)

**11. Allegato 3.**

**12.** Testo Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 15 ottobre 2004

**13.** D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968

**14.** Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d)

**15.** Testo Unico, art. 76 e 218 e Legge n. 251/1982

**16.** Testo Unico, art. 124 e 235 e Legge n. 780/1975

**17.** Allegato 3: punto 3.15, ultimo capoverso, e punto 3.16, penultimo e ultimo capoverso

**18.** Legge n. 251/1982, art. 11

**19.** Circolare n. 41/1985

**20.** Testo Unico, art. 80

**21.** Circolare n. 56/1991

# INAIL – Circolare n. 17 del 22 marzo 2005 – all. 1

**Documento:** Decreto 15 ottobre 2004.

**Oggetto:** Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° gennaio 2004, per il settore industria.

---

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2003 per il settore industria;

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 464 del 21 giugno 2004;

Visto che si e' verificata una variazione pari all'11,92 per cento tra la retribuzione media giornaliera del 2003 rispetto a quella del 1998, stabilita con decreto ministeriale 4 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in euro 58,86 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2004, nella misura di euro 12.360,60 e di euro 22.955,40.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 33.055,78 per i comandanti e per i capi macchinisti, in euro 28.005,59 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in euro 25.480,49 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2002 e precedenti .....1,0209;  
anno 2003 e precedenti .....1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e' fissato in euro 406,99.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e' fissato in euro 1.630,73. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla  
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 233

# INAIL – Circolare n. 17 del 22 marzo 2005 – all. 2

**Documento:** Decreto 15 ottobre 2004.

**Oggetto:** Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° gennaio 2004, per il settore agricoltura.

---

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2003, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2003 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL n. 464 del 21 giugno 2004;

Visto che si e' verificata una variazione pari all'11,92 per cento tra la retribuzione media giornaliera del 2003 rispetto a quella del 1998, stabilita con decreto ministeriale 3 maggio 1999.

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte e' fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in euro 18.655,01.

A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato Testo Unico, e' fissata dal 1° gennaio 2004 in euro 12.360,60, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e' fissato in euro 406,99.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e' fissato in euro 1.630,73; Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Roma,15 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla  
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 234

# INAIL – Circolare n. 17 del 22 marzo 2005 – all. 3

## RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2004 CRITERI DI RILIQUIDAZIONE

### 1 GESTIONE INDUSTRIALE

#### 1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Le rendite per infortuni e per malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 2003 calcolate su **retribuzioni annue effettive** - eventualmente già rivalutate ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico e successive modifiche - sono riliquidate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti di rivalutazione stabiliti con decreto ministeriale 15 ottobre 2004 entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro **12.360,60** ed euro **22.955,40**.

#### Artigiani

Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e quindi da **assimilare alle effettive**.

Tali retribuzioni sono state quindi rivalutate secondo il corrispondente coefficiente di rivalutazione ai fini della riliquidazione delle rendite.

Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dall'1.1.1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva" - v. circ. n. 70/1996).

#### 1.2 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 2003, liquidate su **retribuzioni annue convenzionali** devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro **12.360,60** qualora il salario convenzionale in essere al 31 dicembre 2003 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro **22.955,40**.

#### Studenti ed alunni

Le rendite relative ad alunni e studenti di scuola o istituti statali, in conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, devono essere liquidate dal 1° gennaio 2004, conformemente al disposto di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 1968, sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circ. n.52/1999:

- a) per gli alunni e studenti di **scuole primarie e secondarie di primo grado** e, comunque, fino ai 15 anni compiuti euro **12.360,60**;
- b) per gli alunni e studenti di **scuole secondarie di secondo grado** e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti in euro **13.011,00**;
- c) per gli studenti delle **università e degli istituti di istruzione superiore**, e, comunque, dal 22° anno di età in poi euro **14.096,61**.

#### Lavoratori portuali

Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione:

- a) Rendite costituite entro il 31 dicembre 1995 sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica (D.M. 13.11.1987 - v. circ. n.52/1988).

Tali rendite vengono riliquidate dal 1° gennaio 2004, applicando il coefficiente di rivalutazione più elevato alle retribuzioni in essere al 31 dicembre 2003; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro **22.955,40** (euro 22.483,00 x 1,0209) e sulla retribuzione di euro **12.373,26** (euro 12.119,96 x 1,0209).

b) Rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996 costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica sul massimale di euro **22.955,40** (cfr. lettera del 12.12.1996 ai Dirigenti delle Unità periferiche con oggetto " Aggiornamento circolari n. 27/1996 e n. 70/1996").

c) Rendite relative a:

- **lavoratori portuali del ramo industriale**
- **carenti ed ormeggiatori del Porto di Genova**
- **lavoratori del Porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie**
- vengono riliquidate sul massimale di euro **22.955,40**.

### **Allievi di corsi aziendali**

Le rendite di allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul salario minimo di euro **12.360,60** (v. D.M. 26 ottobre 1970).

### **Lavorazioni meccanico-agricole**

Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate ai sensi del Titolo I del Testo Unico sono riliquidate sul minimale di euro **12.360,60**.

### **Lavori domestici e familiari**

Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro **12.360,60**, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori, per la quasi totalità, alla misura anzidetta. Qualora le Unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni.

### **Familiari partecipanti all'impresa familiare**

Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare, per le quali, come reso noto dalle circ. n. 42/1989 e n. 24/1990, è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di riliquidazione più elevato (1,0209) alla retribuzione di euro **40,36** in essere al 1° luglio 2003, e cioè sulla retribuzione di euro **12.361,06** (41,20 x 300).

### **Lavoratori italiani in Paesi non Convezionati**

Le rendite erogate a lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali di cui alla circ. n. 59/2004, ovviamente entro il massimale ed il minimale di legge dell'industria.

## **2 GESTIONE AGRICOLA**

Tutte le rendite in corso di godimento per il settore agricolo sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 3 di questa circolare.

Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nei paesi non convenzionati nel settore agricolo sono riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro **18.655,01**.

## **3. GESTIONE PER CONTO DELLO STATO**

I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati, a norma dell'art. 190 del Testo Unico, alle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato, assicurati ai sensi dell'art. 127 del Testo Unico, nonché a quelle attribuite a speciali gestioni a carico dello Stato.

In particolare si precisa che:

1) le prestazioni economiche agli infortunati già assicurati presso **Istituti dell'ex Impero Austro-Ungarico** sono riliquidate sul minimale di euro **12.360,60** a norma dell'art. 9 della legge n. 251/1982;

2) le prestazioni economiche ai cittadini italiani indennizzati per infortuni sul lavoro e malattie professionali manifestatisi in **territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania**, ai sensi dell'art. 10 della predetta legge n. 251/1982, sono riliquidate sul minimale di euro **12.360,60**;

3) le rendite per infortunati addetti alla **bonifica dei campi minati** sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati in questa circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo; ai sensi del D.D.L. 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche, l'importo delle rendite è raddoppiato;

4) le rendite per **gli studenti di scuole o istituti di istruzione statale** (D.M. 12 dicembre 1968) sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate;

5) le rendite per i **detenuti, internati per misure di sicurezza e minori sottoposti a misure rieducative**, occupati in lavorazioni condotte direttamente dallo Stato (convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di Grazia e Giustizia - v. circ. 10/1980), sono riliquidate sul minimale di euro **12.360,60** o sulla eventuale retribuzione effettiva rivalutata, entro il limite del massimale; le rendite riguardanti **detenuti occupati nelle colonie penali agricole** infortunatisi prima dell'entrata in vigore (1° giugno 1979) della citata convenzione - che, come è noto, ha stabilito l'applicazione indiscriminata del Titolo I del Testo Unico - sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli di euro **18,655,01**;

6) le rendite relative a cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 - 18 dicembre 1954, nei **territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia** in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani **nella zona "B" del Territorio libero di Trieste** anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro **12.360,60**; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

7) le rendite a favore delle persone colpite dalla **catastrofe del Vajont** (legge 31 maggio 1964, n.357, art.22) sono riliquidate come segue:

- per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione della rendita, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su tale retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti, entro i limiti minimo e massimo;

- per le persone la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni (D.M. 5 febbraio 1966, secondo i seguenti criteri:

a) per i **lavoratori autonomi ed i prestatori d'opera a terzi**, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro **12.360,60**;

b) per gli **esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati**, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro **12.360,60** o sul maggior reddito eventualmente accertato, a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro **22.955,40**;

c) per le **casalinghe** e per coloro che abitualmente non svolgono attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro **12.360,60**.

8) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal **terremoti in Sicilia** (D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 e successive modificazioni); le rendite assegnate ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre (legge 12 febbraio 1969, n. 6); le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1970 (legge 12 dicembre 1970, n. 979); le rendite relative ai cittadini dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo (legge 26 maggio 1971, n. 288) e le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dalla alluvioni del dicembre 1972

e gennaio 1973 in Sicilia e Calabria (legge 23 marzo 1973, n. 36) sono riliquidate come segue:

- per le persone la cui retribuzione, ai fini delle liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo;  
- per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro **18.655,01**;

- per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:

a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro **12.360,60** ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti ovviamente entro il limite massimo di euro **22.955,40**;

b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa **non viventi** nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di euro **12.360,60**;

c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa **viventi** nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro **18.655,01**.

9) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal **terremoto del Friuli Venezia Giulia** (legge 29 maggio 1976, n.336 e legge 30 ottobre 1976, n. 730) sono riliquidate, ai sensi dell'art. 39 legge n. 336/76, sul nuovo limite minimo previsto per l'industria;

10) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal **terremoto in Campania e Basilicata del 1980** ( legge 22 dicembre 1980, n. 874) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **12.360,60**;

11) le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla **catastrofe del luglio 1985 in Val di Fiemme** (legge 21 novembre 1985, n. 662) sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di euro **12.360,60**;

12) le rendite a favore dei cittadini dei **comuni della Valtellina, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987** (legge 19 novembre 1987, n. 470) sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul minimale di euro **12.360,60**;

13) le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli **eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994** (legge 21 gennaio 1995, n. 22) sono riliquidate sul minimale di euro **12.360,60**;

14) le rendite erogate al **personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria**, già liquidate sulla retribuzione effettiva (v. circ. n. 42/1981) sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;

15) le rendite a favore dei **cittadini italiani che svolgono attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari** (legge 19 ottobre 1970, n. 744 - D.M. 6 novembre 1973) sono riliquidate sul minimale di euro **12.360,60** o sulla retribuzione di euro **18.655,01** prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo Unico.

Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o romeno sono confermati i criteri di cui alla circolari nn. 113/1970 (pagg. 2,3 e 4) e 1/1975 (pagg. 2 e 3). Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o romeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla retribuzione di euro **18.655,01**, prevista per il settore agricolo, le rendite medesime **devono essere integrate dalle Unità operative**, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;

16) le rendite liquidate ai **lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio** (legge 27 luglio 1962, n. 1115) sono soggette alla operatività dell'art. 116 del Testo Unico, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del massimale di euro **22.955,40**.

Per le rendite che al 1° gennaio 2004 era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già

percepita ai sensi della predetta legge n. 1115/1962 e quella erogata dal Fonds des Maladies Professionnelles di Bruxelles e per quelle unificate ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico, attualmente segnalate come "prestazioni particolari" (v. lettere alle Direzioni regionali del 23/7/1998 e 1/12/1998), **la riliquidazione deve essere operata dalle competenti Unità operative.**

Le stesse Unità operative devono ovviamente riliquidare a partire dal 1° gennaio 2004 le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.